

DELIBERA N. 135/2022/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**XXX /PostePay S.p.A. (PosteMobile)
(GU14/222791/2019)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 7 ottobre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera n. 374/21/CONS recante: “*Proroga dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e*

delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”.

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 27/12/2019 acquisita con protocollo n. 0554717 del 27/12/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

Parte istante, titolare di un contratto residenziale sull'utenza n. 0571 41xxxx con la società PostePay S.p.A. (PosteMobile), di seguito, per comodità, PosteMobile, lamenta la mancata attivazione del servizio di telefonia fissa, nonché l'omessa risposta ai reclami.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato che:

- il 6 dicembre 2018 stipulava con PosteMobile “un contratto per la linea mobile e fissa. Il mobile [migrava] senza problemi mentre la linea fissa non [veniva] mai stata attivata”;
- segnalava l'omessa attivazione al call-center e seguivano “ben 2 interventi dei tecnici che non [risolvevano] il problema”;
- si recava “presso l'ufficio postale per lamentare ancora l'assenza di segnale e [riceveva] un apparecchio telefonico che [provava] ad utilizzare senza successo, riconsegnandolo subito dopo. Il 29/08/2019 [inviava] un reclamo a mezzo pec a cui non (...) segui[va] risposta. Ad agosto 2019 [chiedeva] il codice di migrazione e (...) passa[va] ad altro operatore”.

In base a tali premesse, l'istante quantificando le sue richieste nella somma di euro 2.700.00, ha chiesto:

- i) “la chiusura del contratto in esenzione spese”;
- ii) “lo storno dell'insoluto ad oggi esistente e di quello futuro, con conseguente annullamento di tutte le fatture emesse e di futura emissione, fino a conclusione del ciclo di fatturazione”;
- iii) “il ritiro della pratica di recupero crediti a (...) cura e spese [del gestore]”;

- iv) *“indennizzo per mancata attivazione del servizio, per mancato rispetto degli oneri informativi sui motivi del ritardo e per mancata risposta al reclamo”.*

In data 10 dicembre 2019 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore PosteMobile tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

2. La posizione dell’operatore.

L’operatore PosteMobile, nell’ambito del contraddittorio, in del 24 febbraio 2020, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha preliminarmente evidenziato quanto di seguito richiamato.

- *Il servizio “PosteMobile Casa, [risulta] attivato in data 08/03/2019 (all.1), richiedendo contestualmente la portabilità del numero 057141xxxx, completata in data 31/03/2019. A seguito di una richiesta di sblocco delle chiamate internazionali (che fa presumere un corretto funzionamento del servizio), inviata dall’Utente in data 09/04/2019 e prontamente evasa da PostePay in data 12/04/2019, in data 25/05/2019 l’Utente contatta il Servizio Clienti per segnalare difficoltà in invio/ricezione chiamate”.*
- *In seguito alla segnalazione “si attiva fin da subito e procede alla sostituzione dell’apparecchio. In data 28/05/2019 l’Utente riceve il nuovo telefono, ma non riesce ad installarlo e per questo motivo in data 01/06/2019 chiede l’assistenza di un tecnico. In data 03/06/2019 il tecnico incaricato da PostePay effettua la sostituzione e la corretta installazione del terminale”.*
- *“PostePay ha corrisposto un indennizzo di 12 euro per malfunzionamento del servizio quantificato secondo la Carta Servizi (all.2) mediante accredito nella fattura n. 195071xxxx emessa in data 12/10/2019 (all. 3)”.*
- *“L’utenza è migrata verso altro gestore in data 25/09/2019”.*

L’operatore ha dedotto che le *“sono infondate”* le *“richieste di “1) la chiusura del contratto in esenzione spese; 2) lo storno dell’insoluto ad oggi esistente e di quello futuro, con conseguente annullamento di tutte le fatture emesse e di futura emissione, fino a conclusione del ciclo di fatturazione; 3) il ritiro della pratica di recupero crediti a (...) cura e spese [del gestore]”.*

Al riguardo ha evidenziato che:

- *“L’utenza è migrata verso altro gestore in data 25/09/2019.*
- *Non risultano insoluti e non vi è pratica di recupero crediti.*
- *Non si comprende per ciò la ragione per cui tali richieste sono state svolte, posto che i fatti sono anteriori alla predisposizione del formulario GU14 in data 27/12/2019”.*

L’operatore ha dedotto che *“sono infondate”* le *“richieste di “indennizzo per mancata attivazione del servizio, per mancato rispetto degli oneri informativi sui motivi del ritardo”.*

Al riguardo ha evidenziato che:

- *“Il servizio telefonico è stato regolarmente attivato in data 08/03/2019 come dimostra la scheda del relativo intervento tecnico (all. 4). Non si pone neanche, dunque, la questione di un ipotetico ritardo negli oneri informativi circa le ragioni dell’insussistente ritardo. Ove mai la domanda dell’Utente fosse interpretabile come indennizzo per irregolare funzionamento del servizio, si dovrebbe evidenziare che l’Utente ha fatto la prima segnalazione telefonica in data 25/05/2019, dopo oltre due mesi dall’installazione (il che contraddice la mancata installazione).*
- *PostePay ha proceduto immediatamente alla sostituzione del terminale come da prassi, infatti lo stesso è stato consegnato all’Utente in data 28/05/2019, dopo soli 3 giorni incluso il fine settimana. L’Utente tuttavia non è riuscita ad installarlo, per cui su sua richiesta la scrivente ha proceduto ad inviare un tecnico in data 03/06/2019, vale a dire dopo soli 6 giorni incluso il fine settimana. Il tecnico ha installato il terminale verificandone il corretto funzionamento (all. 5).*
- *Per spirito di collaborazione PostePay ha comunque corrisposto all’Utente un indennizzo di 12 Euro quantificato come da Carta Servizi (all. 2) vale a dire per 6 giorni lavorativi dal 25/05 al 03/06/2019 escludendo i primi due giorni lavorativi. L’importo è stato accreditato nella fattura n. 195071xxxx emessa il 12/10/2019 (all. 3).*
- *All’Utente non spetta per ciò neanche un indennizzo per ipotetico irregolare funzionamento. In ogni caso, senza nulla voler concedere, per gli 8 giorni di calendario interessati dalla segnalazione, l’ipotetico indennizzo secondo l’art. 6 comma 2 della delibera 347/18/CONS sarebbe pari a 24 Euro, di cui 12 già erogati. : Anche ove fosse dimostrato un completo malfunzionamento (che appare contraddetto dalla richiesta dell’Utente di sbloccare le chiamate internazionali e — soprattutto -dalla presenza di traffico sulla linea; cfr. all.6-Dettaglio traffico), l’ipotetico indennizzo secondo l’art. 6 comma 1 della delibera 347/18/CONS sarebbe pari a 48 Euro, sempre di cui 12 già erogati. In ogni caso molto molto lontano dai 2.700 Euro richiesti”.*

Infine, l’operatore, in merito alla “richiesta di “mancata risposta al reclamo”, ha evidenziato che “PostePay non ha mai ricevuto un reclamo dell’Utente. In sede conciliativa è stato caricato in piattaforma un presunto reclamo (all. 7) che, tuttavia, è stato inviato all’indirizzo PEC xxxx@postecert.it, non riconducibile a PostePay e per questo mai ricevuto”.

L’operatore ha concluso che “[i]n spirito conciliativo e pro bono pacis, nonché a scopo deflattivo del contenzioso, la scrivente si dichiara disponibile a conciliare le domande dell’Utente mediante corresponsione dell’importo di 30,00 Euro”.

3. La replica dell’istante.

Parte istante, nell’ambito del contraddittorio, ha depositato memoria di replica del 25 febbraio 2020 con la quale ha respinto la posizione dell’operatore evidenziando quanto segue:

- *“analizzando il dettaglio [del] traffico (allegato 6) si evince che dal giorno 08/03/2019 data di intervento del tecnico e di presunta attivazione, la signora ha effettuato chiamate al servizio clienti Poste l’08/04/2019 ed il 09/04/2019 segnalando la mancata attivazione del servizio, tant’è che la prima chiamata che riesce a fare è del 17/04/2019 (40 giorni dopo);*
- *Poste afferma che la prima segnalazione è del 25/05/2019, cosa smentita dalle chiamate al servizio clienti del 08 e 09 aprile 2019 e che il problema è stato risolto il 03/06/2019, ma solo il giorno 08/06/2019 la signora riesce a fare la prima chiamata utile (10 giorni di interruzione del servizio);*
- *dal 04/07/2019 non c’è stato più traffico a dimostrazione dell’assenza del servizio fino alla data di passaggio ad altro operatore il 25/09/2019 (83 giorni); - in merito alla mancata risposta al reclamo Poste dice che l’indirizzo PEC utilizzato non è riconducibile a Postepay, cosa non veritiera dimostrata dalle seguenti schermate:.....(....)*
- *tra le forme di comunicazione tra operatore ed utente, ci sono la raccomandata A/R ed il fax che al momento dell’inizio rilasciano una ricevuta di consegna. Tali mezzi un po’ antiquati, sono stati sostituiti dalla più moderna PEC che ha lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell’inizio e della consegna, con un minor dispendio di costi. Si rammenta che tutte le società sono obbligate ad avere una PEC (anche Postepay) da utilizzare per le comunicazioni di ogni genere.*
- *il gestore non ha fornito nessuna prova di un riscontro alle segnalazioni ed ai reclami, nonostante le lamentele di disagio da parte del cliente. Alla luce di quanto esposto si torna a chiedere quanto già formulato nel GU14 rigettando in pieno le memorie fornite da Postepay”.*

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis, con riferimento alle domande *sub i) e iii)* volte ad ottenere “la chiusura del contratto” e “il ritiro della pratica di recupero crediti a vostra cura e spese”, si rileva cessata la materia del contendere, atteso che dagli atti del procedimento risulta, rispettivamente, che l’utenza è passata ad altro operatore e che “[n]on risultano insoluti e non vi è pratica di recupero crediti”, come dichiarato da PosteMobile nella propria memoria.

La domanda *sub iv)* per la parte volta ad ottenere un “indennizzo per mancata attivazione del servizio, per mancato rispetto degli oneri informativi sui motivi del ritardo” sarà riportata in *favor utentis* all’oggetto della presente disamina inerente alla lamentata mancata erogazione del servizio di fonia sull’utenza *de qua*.

Ciò premesso, la predetta domanda può trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In primis, a fronte delle doglianze dell’utente, viene in rilievo il consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell’inadempimento

di un'obbligazione secondo cui *“il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”*. In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte del fornitore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che *“l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

Nel caso di specie, è opportuno precisare che il lamentato ritardo nell'attivazione dei servizi non trova riscontro in atti in quanto, benché l'utente dichiarò di aver sottoscritto un contratto nel dicembre 2018, tuttavia il contratto depositato dall'operatore riporta la data del 4 marzo 2019. Dal fascicolo istruttorio emerge che i servizi sono stati attivati nei termini contrattuali, considerato che il contratto *“PosteMobile Casa, [risulta] attivato in data 08/03/2019”* come attestato dal report controfirmato dalla stessa cliente e che *“la portabilità del numero 057141xxxx, [risulta] completata in data 31/03/2019”*.

Con riferimento al malfunzionamento lamentato si rileva che, attesa la contestazione dell'utente di non aver mai ricevuto il servizio voce sull'utenza fissa n. 0571 418270, tanto da contestare all'operatore la mancata attivazione della stessa, la società convenuta ha evidenziato che *“[i]l servizio telefonico è stato regolarmente attivato in data 08/03/2019 come dimostra la scheda del relativo intervento tecnico (all. 4)”*. Inoltre l'operatore ha precisato che la prima segnalazione è avvenuta in data 25 maggio 2019.

Al riguardo si rappresenta che la società convenuta avrebbe dovuto depositare la documentazione idonea a provare la fruizione del servizio da parte dell'utente mediante la produzione dei tabulati del traffico per il periodo interessato dalla contestazione dell'utente che riguarda l'intero arco temporale intercorrente dall'attivazione (31 marzo 2019), fino al passaggio da altro operatore.

Di contro il *report* documentato al più una erogazione del servizio dall'8 aprile fino al 4 luglio 2019 con sporadici episodi di chiamate effettuate. Sul punto occorre sottolineare che il dettaglio del traffico indica che la cliente ha effettuato chiamate, riportandone in numero di 20 chiamate circa per l'intero periodo. Tale documentazione non prova, in ogni caso, che l'utente abbia ricevuto le chiamate su tale linea. Nel predetto intervallo temporale può essere, al più, riscontrata un'erogazione parziale del servizio voce.

Quindi, per quanto sopra esposto, in assenza agli atti di documentazione probatoria idonea a escludere la responsabilità dell'operatore PosteMobile, si ritiene ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, che sia da ascrivere a detto operatore la responsabilità in ordine alla mancata erogazione del servizio voce; ne consegue che deve essere riconosciuto alla società istante un indennizzo proporzionato al disagio che ha interessato l'utenza *de qua*.

Per il calcolo dell'indennizzo di cui sopra si richiama quanto previsto dall'art. 6, comma 1 e 2, del Regolamento sugli indennizzi che prevedono rispettivamente che:

- “[i]n caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d'interruzione”;

- “[n]el caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile all'operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 3 per ogni giorno di malfunzionamento”.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, si determinano due periodi.

Per quanto attiene al primo periodo s'individua il *dies a quo* nella data 25 maggio 2019 (data del reclamo tracciato agli atti, con il quale l'utente ha lamentato la mancata attivazione del servizio voce) ed il *dies ad quem* nel giorno 4 luglio 2019, periodo nel quale si riscontra una fruizione parziale del servizio voce.

Pertanto, l'indennizzo da riconoscere all'istante, per la discontinua erogazione del servizio fonia sull'utenza n. 0583 95xxxx nel suddetto periodo, è pari all'importo di euro 117,00 (cento diciassette/00), computato secondo il parametro di euro 3,00 *pro die* per n. 39 gg. di disservizio parziale del servizio fonia.

Per quanto attiene il secondo periodo d'interruzione totale s'individua il *dies a quo* nella data 5 luglio 2019 (data a partire dalla quale non si evidenzia alcun traffico) ed il *dies ad quem* nel giorno 25 settembre 2019.

Pertanto, l'indennizzo da riconoscere all'istante, per l'interruzione totale del servizio fonia sull'utenza n. 0583 95xxxx, è pari all'importo di euro 492,00 (quattrocento novantadue/00), computato secondo il parametro di euro 6,00 *pro die* per n. 82 gg. di malfunzionamento totale).

Inoltre, dovrà essere accolta la domanda *sub ii)* di storno/rimborso della fatturazione emessa in relazione ad un servizio che l'utente contesta come mai erogato dall'operatore convenuto

Di fatto, a fronte degli importi addebitati, PosteMobile non fornisce evidenza della regolare erogazione/fruizione dei servizi da parte dell'utente nel periodo contestato. Invero, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, per fondare la pretesa di pagamento, PosteMobile è tenuta a dimostrare la legittimità della richiesta.

Considerato che l'utente lamenta la mancata erogazione del servizio voce sull'utenza n. 0571 41xxxx si osserva che solo dal 31 marzo 2019 la stessa utenza risulta attestata su rete PosteMobile, secondo quanto dichiarato dallo stesso operatore. Ne deriva che il report di installazione del 7 marzo 2019 – citato dall'operatore – non può essere considerato un documento di conferma da parte della cliente del corretto funzionamento della predetta utenza, atteso che, a quella data, la numerazione non era ancora passata su rete PosteMobile.

Quanto alla contestazione circa la mancata erogazione del servizio, rileva, al riguardo, che dalla disamina della documentazione in atti prodotta dall'operatore è stato possibile verificare la presenza di traffico limitatamente al periodo intercorrente dall'8 aprile fino al 4 luglio 2019. Sul punto occorre sottolineare che il dettaglio del traffico riporta circa n. 20 chiamate per l'intero arco temporale

Al riguardo si rappresenta che l'operatore avrebbe dovuto depositare la documentazione idonea a provare la fruizione del servizio da parte dell'utente mediante la produzione dei tabulati del traffico per il periodo interessato dalla contestazione dell'utente che riguarda l'intero periodo dall'attivazione, fino al passaggio da altro operatore (25 settembre 2019).

Ne consegue che l'operatore è tenuto a regolarizzare la posizione contabile amministrativa mediante lo storno (o al rimborso in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione all'utenza n. 0571 41xxxx a far data dall'attivazione della stessa (31 marzo 2019) alla data del passaggio ad altro operatore (25 settembre 2019), fino alla fine del ciclo di fatturazione, con eccezione del periodo 8 aprile - 4 luglio 2019, periodo in cui si rileva traffico in uscita.

La domanda *sub iv*) d'indennizzo "*per mancata risposta al reclamo*", con la quale l'istante lamentava il disservizio subito, non può essere accolta, atteso che la relativa richiesta deve ritenersi già valutata ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, più favorevole all'utente, per l'interruzione dei servizi. Sul punto deve essere osservato che, diversamente operando, la stessa condotta verrebbe sanzionata, in termini compensatori, due volte.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata XXX nei confronti di PostePay S.p.A. (PosteMobile) per le motivazioni di cui in premessa;
2. La società PostePay S.p.A. (PosteMobile) è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, in favore dell'istante l'importo maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, la somma pari ad euro 492,00 (quattrocento novantadue/00) a titolo d'indennizzo per la totale interruzione del servizio fonia sull'utenza n. 0583 95xxxx, al netto delle note di credito eventualmente già erogate;
3. La società PostePay S.p.A. (PosteMobile) è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, in favore dell'istante l'importo maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, la somma pari euro 117,00 (cento diciassette/00) a titolo d'indennizzo per la discontinua fruizione del servizio fonia sull'utenza n. 0583 95xxxx, al netto delle note di credito eventualmente già erogate;
4. La società PostePay S.p.A. (PosteMobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno o il rimborso in caso di avvenuto pagamento

(secondo le modalità indicate in istanza, oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia) mediante lo storno (o al rimborso in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione all'utenza n. 0571 41xxxx a far data dall'attivazione della stessa (31 marzo 2019) alla data del passaggio ad altro operatore (25 settembre 2019), fino alla fine del ciclo di fatturazione, con eccezione del periodo 8 aprile - 4 luglio 2019.

5. La predetta Società PostePay S.p.A. (PosteMobile) è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 7 ottobre 2022

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)